

MOLISE

L.R. 16-4-2003 n. 15.

Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

TITOLO V

Misure di sostegno e sviluppo per l'economia locale

Art. 13

Aiuti per l'agricoltura nei territori montani.

1. Il Programma di sviluppo delle aree montane, di cui al comma 1 dell'articolo 3, in linea con quanto stabilito nel P.O.R. Molise 2000/2006 ed in conformità con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo GUCE C28 del 1° febbraio 2000, promuove lo sviluppo e l'efficienza delle aziende agricole ubicate nei territori di montagna e persegue i seguenti obiettivi attraverso le Comunità montane:

a) interventi di miglioramento fondiario;

b) aiuti per ricomposizione e ampliamenti fondiari;

c) opere di adduzione, accumulo e distribuzione ad uso irriguo;

d) adeguamento e costruzione di ricoveri per bestiame, modernizzazione del parco macchine trattrici, delle attrezzature per il lavoro nei campi, per lo stoccaggio, lavorazione, trasformazione e trasporto dei prodotti agricoli aziendali e per le attività di stalla;

e) acquisto di apparecchiature e di programmi informatici per la gestione aziendale;

f) acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza;

g) primo acquisto animali;

h) promozione dei prodotti tradizionali delle aree montane.

2. La Regione Molise riconosce e sostiene la costituzione e l'ampliamento delle associazioni dei produttori e dei consorzi di tutela che operano nel territorio montano che hanno come finalità la qualificazione delle produzioni montane.

3. La Regione Molise, in applicazione di quanto previsto dall'*articolo 4, comma 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441*, stipulerà con ISMEA (ex Cassa per la formazione della proprietà contadina) una convenzione allo scopo di

cofinanziare progetti per l'acquisto terreni, con priorità alle imprese ubicate in territorio montano condotte da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.

4. La Regione Molise interviene a sostegno degli interventi di trasferimento di fabbricati e/o attività aziendali agricole, in seguito ad ordinanze emesse per motivi di interesse pubblico. L'ordinanza di trasferimento diventa eseguibile contestualmente alla emanazione del provvedimento di aiuto.